



**REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA
DEGLI ANIMALI DEL COMUNE DI LAZZATE**
**Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del**

REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DEL COMUNE DI LAZZATE

INDICE

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART 2: PRINCIPI E FINALITA'

ART 3: DEFINIZIONI

CAPITOLO II: DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

ART 4: PRESCRIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

ART 5: PRESCRIZIONE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEI CANI E DEI GATTI

ART 6: ACCATTONAGGIO CON UTILIZZO DI ANIMALI

ART 7: PETARDI E SPETTACOLI PIROTECNICI

CAPITOLO III: LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

ART 8: ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI E AI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

ART 9: ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI

ART 10: AREE DESTINATE AI CANI

ART 11: RACCOLTA DI DEIEZIONI

ART 12: PERCORSO FORMATIVO PER PROPRIETARI DI CANI

CAPITOLO IV: ATTIVITA' CON ANIMALI

ART 13: DETENZIONE DI ANIMALI A SCOPO AMATORIALE

ART 14: ALLEVAMENTO AMATORIALE

ART 15: AUTORIZZAZIONE E PRESCRIZIONI PER ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CON L'UTILIZZO DI ANIMALI

CAPITOLO V: GESTIONE DI COLONIE E OASI FELINE

ART 16: COLONIE FELINE

ART 17: OASI FELINE

CAPITOLO VI: ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA

ART 18: MAMMIFERI E UCCELLI SELVATICI, FAUNA MINORE E RELATIVI HABITAT

CAPITOLO VII: CIRCHI, SPETTACOLI E MOSTRE ITINERANTI

ART 19: PRESCRIZIONI

CAPITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

ART 20: DISPOSIZIONI FINALI

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1: Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina la tutela degli animali e il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di Lazzate, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente e favorisce la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle rispettive esigenze. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi.

Il Regolamento si applica a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato. È fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale, della quale questo Regolamento costituisce parte integrante, con validità sul territorio del Comune di Lazzate.

Art 2: Principi e finalità

Il Comune di Lazzate, richiamandosi in particolare ai principi comunitari, alle Convenzioni Internazionali e ai valori su cui si fondano i documenti di principio, di seguito menzionati, che:

-impongono agli stati membri UE di tenere "pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti" (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art 13)

-riconoscono che "l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi" (Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 1987)

-proclamano che "ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo" (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale)

-invitano "alla conservazione della diversità biologica" (Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro 1992)

-dichiarano che "gli umani non sono unici nel possedere i substrati che generano la coscienza" (Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza)

-riconoscono che la fauna e la flora selvatiche costituiscono elementi insostituibili dei sistemi naturali, che devono essere protetti dalle generazioni presenti e future (Convenzione di Washington 1973)

1. promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio territorio degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria, in un'ottica di rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi; inoltre, in particolare, auspica che nei circhi e nelle attività di spettacolo/mostre viaggianti non siano utilizzate alcune specie animali che richiedono modalità di gestione incompatibili con la detenzione in strutture mobili.

- 2. riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche e etologiche;**
- 3. disincentiva la detenzione di animali appartenenti a specie addomesticate (esotiche e non), in particolare quando risulta complesso garantirne condizioni di benessere;**
- 4. promuove e favorisce iniziative volte alla conservazione e recupero degli ecosistemi e degli equilibri ecologici del territorio comunale al fine di favorire la biodiversità locale e la tutela dell'integrità dell'ambiente;**
- 5. riconosce valore etico a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere di rispetto e tutela di tutte le specie animali e dell'ambiente;**
- 6. promuove, favorisce e organizza le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, anche all'interno del sistema scolastico cittadino;**
- 7. promuove e favorisce il Terzo Settore e la funzione delle attività di volontariato;**
- 8. riconosce e tutela i vincoli affettivi e di convivenza che si instaurano tra gli esseri umani e gli animali nell'ambito del nucleo familiare;**
- 9. riconosce, condanna e sanziona qualunque atto o gesto di effettivo maltrattamento, secondo i parametri della legge nazionale n. 189 del 2004;**
- 10. il Comune promuove iniziative atte a favorire la diffusione di figure professionali nella gestione dell'animale d'affezione e promuove una corretta convivenza tra le specie e nel rispetto degli interessi della comunità gestita.**

Art 3: Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- Animale: ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio del Comune di Lazzate;**
- Animale d'affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo;**
- Animali domestici: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione e specie da reddito;**
- Animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni;
-autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento – intenzionale o accidentale – dell'uomo;
-alloctoni (da distinguere dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, cioè quelli introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi**

considerati parte della fauna autoctona), altrimenti qui definiti esotici o alieni: animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale;

- Fauna minore: anfibi, rettili, pesci, invertebrati.

CAPITOLO II: DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art 4: Prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione

- 1. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantirne il benessere, nel rispetto delle sue caratteristiche fisiologiche, ecologiche ed etologiche nonché delle norme vigenti.**
- 2. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, il proprietario/detentore di animali d'affezione che non garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, ecologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, verrà sanzionato anche per:**
 - ricovero, con opportuno arricchimento ambientale;
 - alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza sesso ed età;
 - costante disponibilità di acqua potabile;
 - condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari;
 - cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per la normale attività di profilassi; cure garantite da medici veterinari adeguatamente formati nella medicina veterinaria delle diverse specie trattate;
 - interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
 - opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso;
 - precauzioni per impedire la fuga.
- 3. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di un animale d'affezione deve adottare accorgimenti utili a evitare la riproduzione non pianificata e, se l'animale è di sesso femminile, prendersi cura della eventuale prole, assicurandole un'adeguata e responsabile collocazione secondo la normativa vigente. Nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, si invitano, anche con campagne di sensibilizzazione, proprietari o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.**
- 4. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione si impegna a documentarsi sulle sue modalità di allevamento e mantenimento, in condizioni di benessere.**
- 5. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, il proprietario/detentore che:**
 - detiene continuativamente animali in spazi, interni o esterni (compresi terrazzi e balconi), non compatibili con le rispettive esigenze di benessere psico-fisiche
 - segrega in contenitori o gabbie, animali che non richiedano il contenimento permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell'animale;

- detiene animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano compatibili con le esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali di specie;
- detiene animali esposti a suoni e rumori intollerabili
- colora animali mediante l'uso di pigmenti sia naturali sia artificiali, o detiene o vende animali sottoposti a colorazione
- applica agli animali piercing o tatuaggi oppure detiene o vende animali a cui siano stati applicati piercing o tatuaggi;
- usa animali (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci) vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità certificati da un medico veterinario, quali l'impossibilità di questi ultimi di abituarsi a prede morte. L'eventuale pasto con animali vivi non deve essere effettuato in pubblico né utilizzato come forma di spettacolo;
- utilizza mezzi di contenzione ed educazione non adeguati alle caratteristiche fisiche, ecologiche ed etologiche dell'animale a cui sono applicati, in relazione all'età e condizioni di salute.

Art 5: Prescrizioni per la tutela del benessere dei Cani e dei Gatti

Ferme restando le norme in vigore e le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art 4:

- i recinti e i box in cui sono custoditi cani e gatti di proprietà devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- i gestori degli esercizi commerciali e degli altri luoghi aperti al pubblico non posizionano sulle soglie o in altre aree esterne ciotole con acqua, per l'abbeveramento occasionale dei cani, ma le rendono disponibili a richiesta.

Art 6: Accattonaggio con utilizzo di animali

1. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali.
2. Sono esclusi dal divieto gli animali della specie cane qualora si accerti che si tratta di "compagni di vita" del mendicante che li detiene, ai quali sono garantite condizioni di vita e tutela in accordo al Regolamento. In assenza di documenti e microchip, il cane viene ricoverato presso il canile sanitario e il detentore dovrà produrre i documenti di proprietà. Alla mancata esibizione dei documenti può conseguire la confisca dell'animale, nel rispetto della normativa vigente in materia, con l'instestazione dello stesso al Comune di Lazzate.

Art 7: Petardi e spettacoli pirotecnici

Il Comune di Lazzate, nell'autorizzare spettacoli pirotecnici, dovrà tenere conto degli effetti negativi che l'uso di petardi e artifizi pirotecnici possono provocare su animali domestici e selvatici.

CAPITOLO III: LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art 8: Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico

- 1. Nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici, nessun animale deve essere lasciato incustodito; i cani devono essere condotti al guinzaglio, utilizzato a una misura non superiore a mt 1.50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge. Il detentore deve sempre portare con sé una museruola, da applicare tempestivamente in caso di necessità.**
- 2. Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia, con esclusione di animali di specie selvatica, accompagnati dal proprietario o detentore, è consentito l'accesso ai luoghi aperti al pubblico, fatte salve eventuali previsioni di legge che dispongano diversamente. I gatti devono essere custoditi all'interno di appositi contenitori per il trasporto. Il detentore, a qualsiasi titolo, degli animali introdotti in detti luoghi deve assicurarsi che gli animali non sporchino, non creino disturbo o danno a persone o cose; la rimozione delle eventuali deiezioni e il ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi è a sua cura e spese.**
- 3. Qualora sussistano le condizioni per vietare l'accesso agli animali nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di cui al comma 2, il Responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all'ingresso**
- 4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali**
- 5. Sono esclusi dal divieto di accesso di cui ai commi 3 e 4 i cani, che svolgono attività di supporto a persone disabili, resi riconoscibili in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, quelli delle Forze dell'Ordine e quelli della Protezione Civile.**

Art 9: Accesso ai giardini, parchi pubblici e aree verdi

Ai cani e agli animali d'affezione di piccola taglia ovviamente condotti al guinzaglio, è consentito l'accesso ai parchi, ai giardini e, in genere, alle aree verdi pubbliche, ad eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi dell'infanzia e alle aree verdi a tali spazi afferenti nel diametro di 3 metri, ove questi ultimi non siano delimitati con apposita recinzione, e delle aiuole nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso, indicato con appositi cartelli, a protezione della vegetazione che richiede particolare tutela. Il proprietario o detentore deve sempre essere presente e ha la responsabilità della conduzione e del controllo di detti animali e della raccolta e asportazione delle loro feci, nel rispetto delle norme vigenti per la tutela dell'incolumità pubblica. Il proprietario o il detentore deve condurre il cane con guinzaglio e avere con sé la museruola come da disposizione normativa vigente.

Art 10: Aree destinate ai cani

- 1. Il Comune destina all'attività motoria dei cani apposite aree verdi pubbliche definite "aree di sgambatura cani"**
- 2. Per il regolamento di dette aree si rimanda al Regolamento d'uso dell'area di sgambatura cani**
- 3. I cani che accedono alle aree di cui al comma 1 devono essere condotti esclusivamente da persone idonee a trattenerli efficacemente all'occorrenza**

4. I proprietari che vi accederanno devono aver conseguito un percorso formativo teorico-pratico al fine di raggiungere una padronanza dell'animale in promiscuità a contatto con altri esemplari della propria specie.

Art 11: Raccolta di deiezioni

1. I proprietari e i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi aperti al pubblico, comprese le aree cani (Vedi art 10) e locali pubblici.
2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali.
3. I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non far urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette o sui bidoni e/o sacchi esposti per la raccolta differenziata. Qualora ciò avvenisse, il proprietario o il detentore laverà con acqua il luogo imbrattato

Art 12: Percorso formativo per proprietari di cani

Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, il Comune promuove un percorso formativo di "binomio consapevole" rivolto a tutti i proprietari di cani e loro familiari o conviventi che, saltuariamente o abitualmente, si prendono cura del cane.

CAPITOLO IV: ATTIVITA' CON ANIMALI

Art 13: Detenzione di animali a scopo amatoriale

1. Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione, non a scopo di lucro e in numero limitato, nei propri locali o spazi abitativi, senza necessità di segnalazione al Sindaco. Ai sensi della Legge Regionale n. 33/2009, per numero limitato, nel caso di cani e gatti d'età superiore ai 6 mesi, s'intende un numero complessivo per specie non superiore a 10, nel caso di altri mammiferi, uccelli e rettili, s'intende un numero complessivo per specie di animali adulti non superiore a 15. Nel caso il numero complessivo degli animali detenuti, sia superiore a quello sopra indicato, il proprietario è tenuto a darne comunicazione al Sindaco.
2. È in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica
3. Per il gruppo tassonomico si fa riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti
4. Per i soggetti appartenenti alle specie di cui al comma 3 detenute prima dell'entrata in vigore del Regolamento vi è deroga al divieto di detenzione.

Art 14: Allevamento amatoriale

È fatto divieto di svolgere attività di allevamento amatoriale di animali d'affezione con modalità differenti da quelle previste dal Capitolo II "Detenzione e tutela/benessere degli animali" e in particolare in solai, box e autorimesse, vani interrati o seminterrati o comunque locali non idonei per spazio, aerazione e illuminazione.

Art 15: Autorizzazione e prescrizioni per esposizioni e manifestazioni temporanee con l'utilizzo di animali

- 1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche**
- 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica:**
 - a) fiere zootecniche**
 - b) manifestazioni di promozione o valorizzazione delle specie, organizzate e/o patrocinate da Associazioni o Enti**
 - c) manifestazioni svolte all'interno di strutture preposte e autorizzate**
 - d) raduni di cani accompagnati dai loro possessori**
- 3. È sempre vietata nelle esposizioni e manifestazioni temporanee l'esposizione di qualsiasi tipo di animali non svezzati e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore a 90 giorni. In nessun caso può essere consentita, nell'ambito di queste manifestazioni, la cessione, anche a titolo gratuito, di animali.**
- 4. È fatto obbligo ai responsabili delle manifestazioni ed esposizioni temporanee di munirsi di un registro degli animali, da cui si possa evincere il numero degli animali presenti**
- 5. Gli animali esposti devono essere tenuti lontani dai visitatori per mezzo di barriere protettive, quali catenelle, cavalletti, staccionate ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare indiscriminatamente sia l'esterno della gabbia sia gli animali stessi. Il titolare dell'autorizzazione si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli informativi, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo**
- 6. È vietato ai visitatori accedere allo spazio espositivo, con propri animali al seguito, di qualsiasi specie.**
- 7. Il titolare dell'autorizzazione garantisce la presenza, in orari prefissati, e la reperibilità nelle altre ore di un referente responsabile degli animali e la reperibilità di almeno un veterinario libero professionista, per tutta la durata della manifestazione. I nominativi devono essere indicati nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione e sono esposti in luogo visibile all'esterno della struttura**
- 8. È vietato introdurre animali che non siano in buono stato di salute o siano in cura per patologie o non siano in regola con i piani vaccinali per malattie trasmissibili, pena l'allontanamento immediato dalla manifestazione e/o esposizione.**
- 9. Gli animali che si ammalano nel corso dell'esposizione o manifestazione sono allontanati dalla struttura o dagli spazi utilizzati per l'esposizione o la manifestazione, a cura del titolare dell'autorizzazione**
- 10. È vietata la liberazione, anche temporanea, di animali di qualsiasi specie in occasioni di feste, ricorrenze ecc.**

CAPITOLO V: GESTIONE DI COLONIE FELINE E OASI FELINE

Art 16: Colonie feline

1. Definizioni. Ai fini del regolamento, si intende per:

“gatto libero”: un felino domestico non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in un’area, pubblica o privata, all’interno del territorio comunale

“colonia felina”: un gruppo di 2 o più gatti liberi, viventi abitualmente in un’area. Pubblica o privata, all’interno del territorio comunale. La colonia felina si considera tale anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri soggetti che la componevano.

“habitat” di colonia felina: l’area territoriale, pubblica o privata, nella quale vive una colonia felina

“oasi felina”: struttura all’aperto, recintata, con possibilità di mantenere aperture per l’entrata e l’uscita dei gatti, destinata al ricovero di gatti non di proprietà che richiedono collocazione in ambiente controllato e protetto.

“tutor” di colonia felina: il soggetto referente, che su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l’igiene dei luoghi e la segnalazione di soggetti non sterilizzati.

- 2. I gatti liberi e le colonie feline sono tutelati dalla normativa nazionale e regionale vigente**
- 3. Nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali in cui si sia stabilita una colonia felina, è facoltà del proprietario o dell’amministratore consentire il posizionamento di manufatti removibili per il rifugio e l’alimentazione dei gatti; le stesse persone possono stabilire l’area di posizionamento dei suddetti manufatti e le modalità di eventuale accesso del tutor in colonia, in accordo con il tutor stesso. Devono in ogni caso essere garantiti l’igiene e il decoro ambientale.**
- 4. È vietato a chiunque ostacolare l’attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali specie durante l’alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente**

Art 17: Oasi feline

Il Comune qualora ne ravvisi l’opportunità può individuare aree da destinare all’istituzione di oasi feline, ai sensi della normativa regionale vigente; provvede a garantirne i requisiti previsti e affida la loro gestione a un tutor o a un’associazione senza scopo di lucro.

CAPITOLO VI: ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA

Art 18: Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat

- 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, il Comune riconosce e promuove la tutela dei mammiferi selvatici che occupino anche temporaneamente il territorio comunale**
- 2. È vietato a chiunque molestare o catturare animali mammiferi, uccelli e la fauna minore sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o di larve o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza, fatte salvo le attività consentite dalla vigente legislazione e dalle normative sanitarie**
- 3. È vietato nei luoghi pubblici fornire cibo a mammiferi uccelli selvatici e alla fauna minore**
- 4. È vietato il rilascio nell'ambiente di animali selvatici ad eccezione dei rilasci dai Centri di Recupero**
- 5. Il Comune di Lazzate riconoscendo il valore della presenza delle specie utili per la lotta agli insetti dannosi agevola e promuove la posa di strutture per pipistrelli e nidificazioni per gli uccelli**
- 6. Gli interventi di disinfestazione non devono nuocere in alcun modo alle specie animali non bersaglio**
- 7. Il Comune promuove la creazione e l'allestimento di aree favorevoli all'insediamento e alla sopravvivenza in particolare degli insetti impollinatori e promuove campagne per rafforzare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore di queste specie e promuove un'adeguata educazione in questo campo**

CAPITOLO VII: CIRCHI, SPETTACOLI E MOSTRE ITINERANTI

Art 19: Prescrizioni

I circhi, le attività di spettacolo e le mostre itineranti con utilizzo di animali sono obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" emanate dalla Commissione Scientifica CITES e successive modificazioni

CAPITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Art 20: Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione in Consiglio Comunale di approvazione del medesimo